



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

09_SO21_1_DPR_274_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 1 ottobre 2009, n. 0274/Pres.

Regolamento recante procedure per la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici, di cui all'articolo 6 bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23, "Disposizioni in materia di edilizia sostenibile".

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 1 bis, comma 2, 6 e 6 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile);

VISTO l'articolo 31 della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 16 recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo" che apporta alcune modifiche alla legge regionale 23/2005 e che riconferma i contenuti dell'articolo 6 introducendo la certificazione energetico-ambientale VEA degli edifici;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2009 n. 2117 di approvazione del regolamento recante procedure per la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici;

DECRETA

1. E' emanato il "Regolamento recante le procedure per la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici", di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 18 agosto 2005 n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_SO21_1_DPR_274_2_ALL1

Regolamento recante le procedure per la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici, di cui all'articolo 6 bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23, "Disposizioni in materia di edilizia sostenibile"

Art. 1 finalità

Art. 2 metodologia di calcolo della prestazione energetica

Art. 3 procedura per l'ottenimento della certificazione VEA

Art. 4 attestato di certificazione VEA
Art. 5 targa di certificazione VEA
Art. 6 controlli, accertamenti e ispezioni
Art. 7 sistema informativo regionale
Art. 8 norma transitoria
Art. 9 rinvio dinamico
Art. 10 entrata in vigore

ALLEGATO 1 - Schemi di processo per l'ottenimento della certificazione VEA

ALLEGATO 2 - Modello di attestato di certificazione VEA

ALLEGATO 3 - Modello di targa di certificazione VEA

Art. 1 finalità

1. In attuazione dell'articolo 1 bis, comma 2, della legge regionale 18 agosto 2005 n. 23, (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), il presente regolamento disciplina la procedura di emissione della certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici, di seguito, denominata "certificazione VEA".

2. La certificazione VEA è basata sull'applicazione dei criteri di analisi e dei metodi di calcolo definiti nel «Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio», di seguito denominato "Protocollo VEA", ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 23/2005, quale strumento che disciplina la valutazione del livello di sostenibilità energetico-ambientale dei singoli interventi edilizi ai fini della predisposizione della certificazione medesima.

Art. 2 metodologia di calcolo della prestazione energetica

1. La metodologia di calcolo della prestazione energetica è prevista dalla normativa nazionale vigente di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e dal successivo Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) e dalle relative linee guida per la certificazione energetica degli edifici (previste nell'Allegato A del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009, pubblicato nella G.U. n. 158 del 10 luglio 2009).

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione Regionale sviluppa un software per la certificazione VEA.

Art. 3 procedura per l'ottenimento della certificazione VEA

1. Ai fini dell'ottenimento della certificazione VEA, il soggetto pubblico o privato proprietario dell'edificio attribuisce ad un soggetto abilitato alla certificazione energetica, ai sensi dell'allegato III al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), l'incarico di compilare le schede di valutazione e la scheda tecnica di cui, rispettivamente, all'appendice A e B del Protocollo VEA previsto dall'art 6 della l.r. 23/2005, riferendosi sia al progetto sia all'edificio realizzato.

2. Il soggetto proprietario dell'edificio o altri soggetti aventi titolo, contestualmente alla presentazione della richiesta di permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, oppure, nel caso di attività edilizia libera, contestualmente all'inizio dei lavori, deposita presso il Comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 192/2005, le schede di valutazione e la scheda tecnica dell'edificio di cui al comma 1.

3. La scheda tecnica di cui al comma 1 è aggiornata qualora vengano apportate varianti al progetto.

4. Il soggetto di cui al comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori o al certificato di ultimazione dei lavori, deposita presso il Comune, ai sensi dell'articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 192/2005, la seguente documentazione:

a) la dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto depositato, alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 192/2005, asseverata dal direttore dei lavori;

b) la certificazione VEA sull'edificio realizzato, sottoscritta dal soggetto certificatore.

5. In caso di edilizia libera, il soggetto proprietario dell'edificio o altri soggetti aventi titolo deve depositare la certificazione VEA dell'edificio in oggetto presso il Comune contestualmente alla fine dei lavori.

6. In caso di trasferimenti di proprietà a titolo oneroso degli immobili, il soggetto proprietario deve depositare copia della certificazione VEA presso il Comune entro e non oltre 15 giorni dall'atto di compravendita.

Art. 4 certificazione VEA

1. Seguendo la traccia delineata negli «Schemi di processo per l'ottenimento della certificazione VEA», come da allegato 1, la certificazione VEA è redatta secondo il modello di «attestato di certificazione di sostenibilità energetico-ambientale» di cui all'allegato 2 al presente regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 192/2005 e dell'articolo 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009, la certificazione VEA ha una validità massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è comunque aggiornata ad avvenuta realizzazione dei seguenti interventi che modificano la prestazione energetica dell'edificio o i suoi caratteri di sostenibilità ambientale:
- a) intervento migliorativo della prestazione energetica conseguente alla realizzazione di lavori finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 115/2008, che interessino almeno il 25 per cento della superficie esterna dell'edificio;
 - b) intervento migliorativo della prestazione energetica conseguente alla realizzazione di lavori di miglioramento dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 115/2008, degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria, che prevedano l'installazione di sistemi con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
 - c) intervento che modifichi la classificazione della qualità energetica e ambientale dell'edificio.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo 192/2005, la certificazione VEA relativa agli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, è affissa nell'edificio certificato, in un luogo facilmente visibile al pubblico.

Art. 5 targa di certificazione VEA

1. Il soggetto proprietario dell'edificio che ha ottenuto la classe energetica A+, o A, o B e la classe ambientale 1 o 2, con riferimento all'intero immobile, richiede alla Regione e affigge sull'edificio medesimo la targa di certificazione VEA realizzata in conformità alle indicazioni espresse nell'allegato 3 al presente regolamento.
2. La targa è esposta sulla facciata esterna dell'edificio in una posizione che ne garantisca la massima visibilità e riconoscibilità.
3. In caso di modifica della certificazione VEA, il soggetto proprietario dell'edificio provvede all'aggiornamento della targa.

Art. 6 controlli, accertamenti e ispezioni

1. Gli edifici certificati sono soggetti ai controlli (sia tecnici che amministrativi), accertamenti ed ispezioni previsti dall'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 192/2005. I controlli saranno effettuati dalla Regione, anche tramite enti o società specificatamente incaricati.

Art. 7 sistema informativo regionale

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 23/2005 la Regione realizza un sistema informativo regionale sulla sostenibilità energetico-ambientale degli edifici volto in particolare al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) qualificazione dei programmi e progetti di intervento in materia di uso efficiente dell'energia promossi dalla Regione e dagli Enti locali, anche per consentire il riconoscimento dei benefici ottenuti e la loro conversione nelle forme previste dalla legge, quali, per esempio, certificati verdi, titoli di efficienza energetica o unità di emissione di CO₂;
 - b) creazione di un catasto energetico-ambientale degli edifici, finalizzato anche al monitoraggio delle iniziative e dell'efficacia delle politiche pubbliche di intervento a favore del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, nonché all'omogeneizzazione sul territorio regionale delle modalità d'intervento dei Comuni;

Art. 8 norma transitoria

1. Dal 1 gennaio 2011, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 3, lettera a) della legge regionale 23/2005, la certificazione VEA sostituisce gli attestati di qualificazione energetica e di certificazione energetica degli edifici, previsti dal decreto legislativo 192/2005*

* *Articolo così modificato dal Dpr Friuli 15 febbraio 2010, n. 28 e poi dal Dpr Friuli 31 maggio 2010, n. 125*

Art. 9 rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 10 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

09_SO21_1_DPR_274_3_ALL2

ALLEGATO 1
Schemi di processo per l'ottenimento della certificazione VEA

PROCESSO DI CERTIFICAZIONE – FASE DI PROGETTO

Attore del processo	Ruolo
Proprietario dell'edificio	<ul style="list-style-type: none"> • Incarica il progettista per la consegna delle documentazione al certificatore VEA • Incarica il certificatore VEA per la compilazione delle schede di valutazione e della scheda tecnica del Protocollo VEA • Deposita in Comune le schede di valutazione e la scheda tecnica del Protocollo VEA
Progettista	<ul style="list-style-type: none"> • Consegna la documentazione necessaria al certificatore VEA
Certificatore VEA	<ul style="list-style-type: none"> • Compila le schede di valutazione e la scheda tecnica del Protocollo VEA
Comune	<ul style="list-style-type: none"> • Richiede le schede di valutazione e la scheda tecnica del Protocollo VEA contestualmente alla richiesta di permesso a costruire o alla denuncia di inizio attività • Definisce, ove presenti, le agevolazioni/contributi da erogare in base alla certificazione VEA in fase di progetto
Regione	<ul style="list-style-type: none"> • Coordina il processo • Definisce le agevolazioni/contributi da erogare in base alla certificazione VEA in fase di progetto

Attività	Descrizione	Attore del processo
Incarico al Certificatore VEA	Il soggetto pubblico e privato proprietario dell'edificio, prima dell'inizio dei lavori, attribuisce ad un soggetto abilitato alla certificazione VEA l'incarico di compilare le schede di valutazione del Protocollo VEA e la scheda tecnica.	Proprietario dell'edificio
Emissione della certificazione VEA in fase di progetto	Il certificatore VEA prende in carico la documentazione e compila le schede di valutazione del Protocollo VEA e la scheda tecnica, utilizzando l'apposito strumento informatico.	Certificatore VEA
Deposito VEA e scheda tecnica	Il soggetto pubblico e privato proprietario dell'edificio o chi ne ha titolo, contestualmente alla richiesta di permesso a costruire o alla denuncia di inizio attività, deposita presso il Comune le schede di valutazione del Protocollo VEA e la scheda tecnica.	Proprietario dell'edificio
Agevolazioni/Contributi	Il Comune e la Regione definiscono le agevolazioni/contributi da erogare in base alla certificazione VEA in fase di progetto.	Comune /Regione FVG
Controllo di supervisione	La Regione, prende in carico la certificazione VEA emessa in fase di progetto ed effettua un controllo documentale e sui contenuti a campione. Se il controllo evidenzia carenze, richiede chiarimenti o integrazioni al certificatore. Attiva azioni nei confronti dei certificatori in caso di difformità.	Regione FVG

PROCESSO DI CERTIFICAZIONE – FASE DI COSTRUZIONE E FINE LAVORI

Attore del processo	Ruolo
Progettista	<ul style="list-style-type: none"> In caso di varianti in corso d'opera, aggiorna il progetto e produce documenti sul costruito da trasmettere al certificatore VEA
Direttore dei lavori	<ul style="list-style-type: none"> Controlla che l'esecuzione dei lavori sia conforme a quanto progettato e dichiarato Emette l'asseverazione secondo quanto previsto dall'art. 8 c. 2 del D.Lgs. 192/2005
Certificatore VEA	<ul style="list-style-type: none"> Compila le schede aggiornate di valutazione e la scheda tecnica del Protocollo VEA Emette la certificazione VEA
Comune	<ul style="list-style-type: none"> Dichiara irricevibile la comunicazione di fine lavori se la stessa non è accompagnata dalla certificazione VEA e dalla dichiarazione di conformità delle opere asseverata dal Direttore dei lavori Conferma, ove presenti, le agevolazioni/contributi da erogare in base alla certificazione VEA in fase di costruzione
Regione	<ul style="list-style-type: none"> Coordina il processo e conferma, ove presenti, le agevolazioni/contributi da erogare in base alla certificazione VEA in fase di costruzione

Attività	Descrizione	Attore del processo
Raccolta documentazione	In caso di varianti in corso d'opera, il progettista aggiorna il progetto e produce i documenti sul costruito da trasmettere al certificatore VEA.	Progettista
	Il Direttore dei lavori raccoglie e conserva tutti i documenti relativi alle caratteristiche tecniche dei materiali e tutti i documenti necessari alla compilazione delle schede di valutazione del Protocollo VEA.	Direttore dei lavori
Emissione della certificazione VEA in fase di costruzione	Il certificatore VEA prende in carico la documentazione e compila le schede di valutazione del Protocollo VEA e la scheda tecnica, utilizzando l'apposito strumento informatico, riferendosi all'edificio come costruito. Effettua almeno due verifiche in cantiere in fasi significative di costruzione, nelle quali sia possibile constatare la rispondenza al progetto. Emette la certificazione VEA dell'edificio a fine lavori.	Certificatore VEA
Emissione della dichiarazione di conformità delle opere	Il Direttore dei lavori emette e assevera, ai sensi dell'art. 8 c. 2 del D.Lgs. 192/2005, la dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto depositato, alle sue eventuali varianti e alla relazione tecnica.	Direttore dei lavori
Dichiarazione di fine lavori	Il soggetto pubblico e privato proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, deposita presso il Comune la dichiarazione di conformità delle opere realizzate e la certificazione VEA.	Proprietario dell'edificio
Agevolazioni/Contributi	Il Comune e la Regione definiscono, qualora presenti, le agevolazioni/contributi da erogare in base alla certificazione VEA in fase di progetto.	Comune / Regione FVG
Rilascio della targa di certificazione VEA	Il soggetto proprietario dell'edificio che ha ottenuto la classe energetica A+, o A, o B e la classe ambientale 1 o 2, con riferimento all'intero immobile, richiede alla Regione la targa di certificazione VEA e la affigge sull'edificio medesimo.	Proprietario dell'edificio/Regione FVG
Inserimento nel Registro dei Certificati nel catasto energetico-ambientale della Regione	I dati della certificazione VEA sono inseriti nel catasto energetico-ambientale che sarà consultabile sul sito web della Regione.	Regione FVG

PROCESSO DI CERTIFICAZIONE – ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA

Attore del processo	Ruolo
Proprietario dell'edificio	<ul style="list-style-type: none"> Incarica il certificatore VEA per la compilazione delle schede di valutazione e della scheda tecnica del Protocollo VEA Deposita in Comune e trasmette alla Regione la certificazione VEA, le schede di valutazione e la scheda tecnica del Protocollo VEA
Progettista	<ul style="list-style-type: none"> Consegna la documentazione necessaria al certificatore VEA
Certificatore VEA	<ul style="list-style-type: none"> Compila le schede di valutazione e la scheda tecnica del Protocollo VEA Emette la certificazione VEA
Comune	<ul style="list-style-type: none"> Riceve e conserva la certificazione VEA Definisce, qualora presenti, le agevolazioni/contributi da erogare in base alla certificazione VEA
Regione	<ul style="list-style-type: none"> Coordina il processo Definisce, qualora presenti, le agevolazioni/contributi da erogare in base alla certificazione VEA

Attività	Descrizione	Attore del processo
Incarico al Certificatore VEA	Il soggetto pubblico e privato proprietario dell'edificio, prima dell'inizio dei lavori, attribuisce ad un soggetto abilitato alla certificazione VEA l'incarico di compilare le schede di valutazione del Protocollo VEA e la scheda tecnica.	Proprietario dell'edificio
Raccolta documentazione	Il Direttore dei lavori raccoglie e conserva tutti i documenti relativi alle caratteristiche tecniche dei materiali e tutti i documenti necessari alla compilazione delle schede di valutazione del Protocollo VEA.	Direttore dei lavori
Emissione della certificazione VEA	Il certificatore VEA prende in carico la documentazione e compila le schede di valutazione del Protocollo VEA e la scheda tecnica, utilizzando l'apposito strumento informatico, riferendosi all'edificio come costruito. Effettua almeno due verifiche in cantiere in fasi significative della costruzione, in cui sia possibile constatare la rispondenza al progetto. Emette la certificazione VEA dell'edificio.	Certificatore VEA
Fine lavori	Il soggetto pubblico e privato proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, contestualmente alla fine dei lavori, deposita presso il Comune e trasmette alla Regione la certificazione VEA.	Proprietario dell'edificio
Agevolazioni/contributi	Il Comune e la Regione definiscono, ove presenti, le agevolazioni/contributi da erogare in base alla certificazione VEA in fase di progetto.	Comune / Regione FVG
Rilascio della targa di certificazione VEA	Il soggetto proprietario dell'edificio che ha ottenuto la classe energetica A+, o A, o B e la classe ambientale 1 o 2, con riferimento all'intero immobile, richiede alla Regione la targa di certificazione VEA e la affigge sull'edificio medesimo.	Proprietario dell'edificio/ Regione FVG
Inserimento nel Registro dei Certificati nel catasto energetico-ambientale della Regione	I dati della certificazione VEA sono inseriti nel catasto energetico-ambientale che sarà consultabile sul sito web della Regione.	Regione FVG

PROCESSO DI CERTIFICAZIONE – TRASFERIMENTI A TITOLO ONEROSO

Attore del processo	Ruolo
Proprietario dell'edificio	<ul style="list-style-type: none"> Incarica il certificatore VEA per la compilazione delle schede di valutazione e della scheda tecnica del Protocollo VEA Deposita in Comune e trasmette alla Regione la certificazione VEA, le schede di valutazione e la scheda tecnica del Protocollo VEA
Certificatore VEA	<ul style="list-style-type: none"> Compila le schede di valutazione e la scheda tecnica del Protocollo VEA Emette la certificazione VEA
Comune	<ul style="list-style-type: none"> Riceve e conserva la certificazione VEA
Regione	<ul style="list-style-type: none"> Coordina il processo

Attività	Descrizione	Attore del processo
Incarico al Certificatore VEA	Il soggetto pubblico e privato proprietario dell'edificio attribuisce ad un soggetto abilitato alla certificazione VEA l'incarico di compilare le schede di valutazione del Protocollo VEA e la scheda tecnica.	Proprietario dell'edificio
Emissione della certificazione VEA	Il certificatore VEA prende in carico la documentazione e compila le schede di valutazione del Protocollo VEA e la scheda tecnica, utilizzando l'apposito strumento informatico, riferendosi all'edificio come costruito. Effettua almeno una visita ispettiva dell'edificio. Emette la certificazione VEA dell'edificio.	Certificatore VEA
Entro 15 giorni dall'atto di compravendita o locazione	Il soggetto pubblico e privato proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deposita presso il Comune e trasmette alla Regione la certificazione VEA.	Proprietario dell'edificio
Inserimento nel Registro dei Certificati nel catasto energetico-ambientale della Regione	I dati della certificazione VEA sono inseriti nel catasto energetico-ambientale che sarà consultabile sul sito web della Regione.	Regione FVG

09_SO21_1_DPR_274_4_ALL3



ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITA' ENERGETICO-AMBIENTALE

Data di emissione:

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Numero di protocollo pratica:

AA - A.1 - 00000000 - 10

EDIFICIO

Comune/Provincia		Indirizzo	
Riferimenti catastali		Proprietario	
Tipologia edilizia		Tipologia costruttiva	
Anno di costruzione		Numero di appartamenti	
Superficie utile (mq)		Volume lordo riscaldato V (mc)	
Superficie disperdente S (mq)		Rapporto S/V	
Zona climatica		Destinazione d'uso	

IMPIANTI

Riscaldamento			
Tipologia		Combustibile	
Acqua calda sanitaria			
Tipologia		Combustibile	
Raffrescamento			
Tipologia		Combustibile	
Fonti rinnovabili			
Tipologia			

CLASSIFICAZIONE VEA

Area 1 Valutazione energetica		Area 2 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	
Area 3 Materiali da costruzione		Area 4 Risparmio idrico e permeabilità dei suoli	
Area 5 Qualità esterna e interna		Area 6 Qualità esterna e interna (altre considerazioni)	

DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI (kWh/mq o kWh/mc)

Indice energia primaria (EPI)		Indice energia primaria limite di legge	
Indice involucro riscaldamento (EPI, inv)		Indice involucro raffrescamento (EPE, inv)	
Rendimento medio stagionale imp.		Indice energia primaria (EPacs)	
Contributo fonti rinnovabili risc.		Contributo fonti rinnovabili acs	

EMISSIONI DI GAS EFFETTO SERRA (energia primaria invernale)



POSSIBILI INTERVENTI MIGLIORATIVI

	Prestazione energetica raggiungibile	Classe VEA raggiungibile
Interventi sull'involucro		
Interventi sugli impianti		
Energie rinnovabili		
Altri interventi		

CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE EDIFICIO

--

SOGGETTO CERTIFICATORE

Nome Cognome /denominazione	
Numero di accreditamento	
Indirizzo	
Città/Provincia	
Telefono	
E-mail	
Titolo	
Ordine/Collegio di appartenenza	
Dichiarazione di indipendenza	Ai sensi degli artt. 359 e 481 del C.P. dichiaro l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione, costruzione, esercizio e amministrazione dell'edificio e degli impianti ad esso asserviti o con i produttori di materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.
Sopralluoghi in cantiere effettuati	
Metodo di calcolo utilizzato	
Software utilizzato	

Timbro e firma certificatore _____

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO




REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Certificato numero:
AA - A.1. - 00000000 - 10

CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITA' ENERGETICO - AMBIENTALE



EMISSIONI DI GAS EFFETTO SERRA (energia primaria invernale)



VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

Art. 4 attestato di certificazione VEA
Art. 5 targa di certificazione VEA
Art. 6 controlli, accertamenti e ispezioni
Art. 7 sistema informativo regionale
Art. 8 norma transitoria
Art. 9 rinvio dinamico
Art. 10 entrata in vigore

ALLEGATO 1 - Schemi di processo per l'ottenimento della certificazione VEA

ALLEGATO 2 - Modello di attestato di certificazione VEA

ALLEGATO 3 - Modello di targa di certificazione VEA

Art. 1 finalità

1. In attuazione dell'articolo 1 bis, comma 2, della legge regionale 18 agosto 2005 n. 23, (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), il presente regolamento disciplina la procedura di emissione della certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici, di seguito, denominata "certificazione VEA".

2. La certificazione VEA è basata sull'applicazione dei criteri di analisi e dei metodi di calcolo definiti nel «Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio», di seguito denominato "Protocollo VEA", ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 23/2005, quale strumento che disciplina la valutazione del livello di sostenibilità energetico-ambientale dei singoli interventi edilizi ai fini della predisposizione della certificazione medesima.

Art. 2 metodologia di calcolo della prestazione energetica

1. La metodologia di calcolo della prestazione energetica è prevista dalla normativa nazionale vigente di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e dal successivo Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) e dalle relative linee guida per la certificazione energetica degli edifici (previste nell'Allegato A del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009, pubblicato nella G.U. n. 158 del 10 luglio 2009).

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione Regionale sviluppa un software per la certificazione VEA.

Art. 3 procedura per l'ottenimento della certificazione VEA

1. Ai fini dell'ottenimento della certificazione VEA, il soggetto pubblico o privato proprietario dell'edificio attribuisce ad un soggetto abilitato alla certificazione energetica, ai sensi dell'allegato III al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), l'incarico di compilare le schede di valutazione e la scheda tecnica di cui, rispettivamente, all'appendice A e B del Protocollo VEA previsto dall'art 6 della l.r. 23/2005, riferendosi sia al progetto sia all'edificio realizzato.

2. Il soggetto proprietario dell'edificio o altri soggetti aventi titolo, contestualmente alla presentazione della richiesta di permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, oppure, nel caso di attività edilizia libera, contestualmente all'inizio dei lavori, deposita presso il Comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 192/2005, le schede di valutazione e la scheda tecnica dell'edificio di cui al comma 1.

3. La scheda tecnica di cui al comma 1 è aggiornata qualora vengano apportate varianti al progetto.

4. Il soggetto di cui al comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori o al certificato di ultimazione dei lavori, deposita presso il Comune, ai sensi dell'articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 192/2005, la seguente documentazione:

a) la dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto depositato, alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 192/2005, asseverata dal direttore dei lavori;

b) la certificazione VEA sull'edificio realizzato, sottoscritta dal soggetto certificatore.

5. In caso di edilizia libera, il soggetto proprietario dell'edificio o altri soggetti aventi titolo deve depositare la certificazione VEA dell'edificio in oggetto presso il Comune contestualmente alla fine dei lavori.

6. In caso di trasferimenti di proprietà a titolo oneroso degli immobili, il soggetto proprietario deve depositare copia della certificazione VEA presso il Comune entro e non oltre 15 giorni dall'atto di compravendita.

Art. 4 certificazione VEA

1. Seguendo la traccia delineata negli «Schemi di processo per l'ottenimento della certificazione VEA», come da allegato 1, la certificazione VEA è redatta secondo il modello di «attestato di certificazione di sostenibilità energetico-ambientale» di cui all'allegato 2 al presente regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 192/2005 e dell'articolo 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009, la certificazione VEA ha una validità massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è comunque aggiornata ad avvenuta realizzazione dei seguenti interventi che modificano la prestazione energetica dell'edificio o i suoi caratteri di sostenibilità ambientale:
- intervento migliorativo della prestazione energetica conseguente alla realizzazione di lavori finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 115/2008, che interessino almeno il 25 per cento della superficie esterna dell'edificio;
 - intervento migliorativo della prestazione energetica conseguente alla realizzazione di lavori di miglioramento dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 115/2008, degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria, che prevedano l'installazione di sistemi con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
 - intervento che modifichi la classificazione della qualità energetica e ambientale dell'edificio.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo 192/2005, la certificazione VEA relativa agli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, è affissa nell'edificio certificato, in un luogo facilmente visibile al pubblico.

Art. 5 targa di certificazione VEA

- Il soggetto proprietario dell'edificio che ha ottenuto la classe energetica A+, o A, o B e la classe ambientale 1 o 2, con riferimento all'intero immobile, richiede alla Regione e affigge sull'edificio medesimo la targa di certificazione VEA realizzata in conformità alle indicazioni espresse nell'allegato 3 al presente regolamento.
- La targa è esposta sulla facciata esterna dell'edificio in una posizione che ne garantisca la massima visibilità e riconoscibilità.
- In caso di modifica della certificazione VEA, il soggetto proprietario dell'edificio provvede all'aggiornamento della targa.

Art. 6 controlli, accertamenti e ispezioni

- Gli edifici certificati sono soggetti ai controlli (sia tecnici che amministrativi), accertamenti ed ispezioni previsti dall'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 192/2005. I controlli saranno effettuati dalla Regione, anche tramite enti o società specificatamente incaricati.

Art. 7 sistema informativo regionale

- Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 23/2005 la Regione realizza un sistema informativo regionale sulla sostenibilità energetico-ambientale degli edifici volto in particolare al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - qualificazione dei programmi e progetti di intervento in materia di uso efficiente dell'energia promossi dalla Regione e dagli Enti locali, anche per consentire il riconoscimento dei benefici ottenuti e la loro conversione nelle forme previste dalla legge, quali, per esempio, certificati verdi, titoli di efficienza energetica o unità di emissione di CO₂;
 - creazione di un catasto energetico-ambientale degli edifici, finalizzato anche al monitoraggio delle iniziative e dell'efficacia delle politiche pubbliche di intervento a favore del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, nonché all'omogeneizzazione sul territorio regionale delle modalità d'intervento dei Comuni;

Art. 8 norma transitoria

- In attuazione dell'articolo 6 bis, comma 3, lettera a) della legge regionale 23/2005, la certificazione VEA sostituisce gli attestati di qualificazione energetica e di certificazione energetica degli edifici, previsti dal decreto legislativo 192/2005:
 - dal 1 gennaio 2010 per gli edifici pubblici e ad uso pubblico;
 - dal 1 giugno 2010 per gli altri edifici.

Art. 9 rinvio dinamico

- Il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 10 entrata in vigore

- Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

09_SO21_1_DPR_274_3_ALL2

ALLEGATO 1

Schemi di processo per l'ottenimento della certificazione VEA

PROCESSO DI CERTIFICAZIONE – FASE DI PROGETTO

Attore del processo	Ruolo
Proprietario dell'edificio	<ul style="list-style-type: none"> • Incarica il progettista per la consegna delle documentazione al certificatore VEA • Incarica il certificatore VEA per la compilazione delle schede di valutazione e della scheda tecnica del Protocollo VEA • Deposita in Comune le schede di valutazione e la scheda tecnica del Protocollo VEA
Progettista	<ul style="list-style-type: none"> • Consegna la documentazione necessaria al certificatore VEA
Certificatore VEA	<ul style="list-style-type: none"> • Compila le schede di valutazione e la scheda tecnica del Protocollo VEA
Comune	<ul style="list-style-type: none"> • Richiede le schede di valutazione e la scheda tecnica del Protocollo VEA contestualmente alla richiesta di permesso a costruire o alla denuncia di inizio attività • Definisce, ove presenti, le agevolazioni/contributi da erogare in base alla certificazione VEA in fase di progetto
Regione	<ul style="list-style-type: none"> • Coordina il processo • Definisce le agevolazioni/contributi da erogare in base alla certificazione VEA in fase di progetto

Attività	Descrizione	Attore del processo
Incarico al Certificatore VEA	Il soggetto pubblico e privato proprietario dell'edificio, prima dell'inizio dei lavori, attribuisce ad un soggetto abilitato alla certificazione VEA l'incarico di compilare le schede di valutazione del Protocollo VEA e la scheda tecnica.	Proprietario dell'edificio
Emissione della certificazione VEA in fase di progetto	Il certificatore VEA prende in carico la documentazione e compila le schede di valutazione del Protocollo VEA e la scheda tecnica, utilizzando l'apposito strumento informatico.	Certificatore VEA
Deposito VEA e scheda tecnica	Il soggetto pubblico e privato proprietario dell'edificio o chi ne ha titolo, contestualmente alla richiesta di permesso a costruire o alla denuncia di inizio attività, deposita presso il Comune le schede di valutazione del Protocollo VEA e la scheda tecnica.	Proprietario dell'edificio
Agevolazioni/Contributi	Il Comune e la Regione definiscono le agevolazioni/contributi da erogare in base alla certificazione VEA in fase di progetto.	Comune /Regione FVG
Controllo di supervisione	La Regione, prende in carico la certificazione VEA emessa in fase di progetto ed effettua un controllo documentale e sui contenuti a campione. Se il controllo evidenzia carenze, richiede chiarimenti o integrazioni al certificatore. Attiva azioni nei confronti dei certificatori in caso di difformità.	Regione FVG

PROCESSO DI CERTIFICAZIONE – FASE DI COSTRUZIONE E FINE LAVORI

Attore del processo	Ruolo
Progettista	<ul style="list-style-type: none"> In caso di varianti in corso d'opera, aggiorna il progetto e produce documenti sul costruito da trasmettere al certificatore VEA
Direttore dei lavori	<ul style="list-style-type: none"> Controlla che l'esecuzione dei lavori sia conforme a quanto progettato e dichiarato Emette l'asseverazione secondo quanto previsto dall'art. 8 c. 2 del D.Lgs. 192/2005
Certificatore VEA	<ul style="list-style-type: none"> Compila le schede aggiornate di valutazione e la scheda tecnica del Protocollo VEA Emette la certificazione VEA
Comune	<ul style="list-style-type: none"> Dichiara irricevibile la comunicazione di fine lavori se la stessa non è accompagnata dalla certificazione VEA e dalla dichiarazione di conformità delle opere asseverata dal Direttore dei lavori Conferma, ove presenti, le agevolazioni/contributi da erogare in base alla certificazione VEA in fase di costruzione
Regione	<ul style="list-style-type: none"> Coordina il processo e conferma, ove presenti, le agevolazioni/contributi da erogare in base alla certificazione VEA in fase di costruzione

Attività	Descrizione	Attore del processo
Raccolta documentazione	In caso di varianti in corso d'opera, il progettista aggiorna il progetto e produce i documenti sul costruito da trasmettere al certificatore VEA.	Progettista
	Il Direttore dei lavori raccoglie e conserva tutti i documenti relativi alle caratteristiche tecniche dei materiali e tutti i documenti necessari alla compilazione delle schede di valutazione del Protocollo VEA.	Direttore dei lavori
Emissione della certificazione VEA in fase di costruzione	Il certificatore VEA prende in carico la documentazione e compila le schede di valutazione del Protocollo VEA e la scheda tecnica, utilizzando l'apposito strumento informatico, riferendosi all'edificio come costruito. Effettua almeno due verifiche in cantiere in fasi significative di costruzione, nelle quali sia possibile constatare la rispondenza al progetto. Emette la certificazione VEA dell'edificio a fine lavori.	Certificatore VEA
Emissione della dichiarazione di conformità delle opere	Il Direttore dei lavori emette e assevera, ai sensi dell'art. 8 c. 2 del D.Lgs. 192/2005, la dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto depositato, alle sue eventuali varianti e alla relazione tecnica.	Direttore dei lavori
Dichiarazione di fine lavori	Il soggetto pubblico e privato proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, deposita presso il Comune la dichiarazione di conformità delle opere realizzate e la certificazione VEA.	Proprietario dell'edificio
Agevolazioni/Contributi	Il Comune e la Regione definiscono, qualora presenti, le agevolazioni/contributi da erogare in base alla certificazione VEA in fase di progetto.	Comune / Regione FVG
Rilascio della targa di certificazione VEA	Il soggetto proprietario dell'edificio che ha ottenuto la classe energetica A+, o A, o B e la classe ambientale 1 o 2, con riferimento all'intero immobile, richiede alla Regione la targa di certificazione VEA e la affigge sull'edificio medesimo.	Proprietario dell'edificio/Regione FVG
Inserimento nel Registro dei Certificati nel catasto energetico-ambientale della Regione	I dati della certificazione VEA sono inseriti nel catasto energetico-ambientale che sarà consultabile sul sito web della Regione.	Regione FVG

PROCESSO DI CERTIFICAZIONE – ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA

Attore del processo	Ruolo
Proprietario dell'edificio	<ul style="list-style-type: none"> Incarica il certificatore VEA per la compilazione delle schede di valutazione e della scheda tecnica del Protocollo VEA Deposita in Comune e trasmette alla Regione la certificazione VEA, le schede di valutazione e la scheda tecnica del Protocollo VEA
Progettista	<ul style="list-style-type: none"> Consegna la documentazione necessaria al certificatore VEA
Certificatore VEA	<ul style="list-style-type: none"> Compila le schede di valutazione e la scheda tecnica del Protocollo VEA Emette la certificazione VEA
Comune	<ul style="list-style-type: none"> Riceve e conserva la certificazione VEA Definisce, qualora presenti, le agevolazioni/contributi da erogare in base alla certificazione VEA
Regione	<ul style="list-style-type: none"> Coordina il processo Definisce, qualora presenti, le agevolazioni/contributi da erogare in base alla certificazione VEA

Attività	Descrizione	Attore del processo
Incarico al Certificatore VEA	Il soggetto pubblico e privato proprietario dell'edificio, prima dell'inizio dei lavori, attribuisce ad un soggetto abilitato alla certificazione VEA l'incarico di compilare le schede di valutazione del Protocollo VEA e la scheda tecnica.	Proprietario dell'edificio
Raccolta documentazione	Il Direttore dei lavori raccoglie e conserva tutti i documenti relativi alle caratteristiche tecniche dei materiali e tutti i documenti necessari alla compilazione delle schede di valutazione del Protocollo VEA.	Direttore dei lavori
Emissione della certificazione VEA	Il certificatore VEA prende in carico la documentazione e compila le schede di valutazione del Protocollo VEA e la scheda tecnica, utilizzando l'apposito strumento informatico, riferendosi all'edificio come costruito. Effettua almeno due verifiche in cantiere in fasi significative della costruzione, in cui sia possibile constatare la rispondenza al progetto. Emette la certificazione VEA dell'edificio.	Certificatore VEA
Fine lavori	Il soggetto pubblico e privato proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, contestualmente alla fine dei lavori, deposita presso il Comune e trasmette alla Regione la certificazione VEA.	Proprietario dell'edificio
Agevolazioni/contributi	Il Comune e la Regione definiscono, ove presenti, le agevolazioni/contributi da erogare in base alla certificazione VEA in fase di progetto.	Comune / Regione FVG
Rilascio della targa di certificazione VEA	Il soggetto proprietario dell'edificio che ha ottenuto la classe energetica A+, o A, o B e la classe ambientale 1 o 2, con riferimento all'intero immobile, richiede alla Regione la targa di certificazione VEA e la affigge sull'edificio medesimo.	Proprietario dell'edificio/ Regione FVG
Inserimento nel Registro dei Certificati nel catasto energetico-ambientale della Regione	I dati della certificazione VEA sono inseriti nel catasto energetico-ambientale che sarà consultabile sul sito web della Regione.	Regione FVG

PROCESSO DI CERTIFICAZIONE – TRASFERIMENTI A TITOLO ONEROSO

Attore del processo	Ruolo
Proprietario dell'edificio	<ul style="list-style-type: none"> Incarica il certificatore VEA per la compilazione delle schede di valutazione e della scheda tecnica del Protocollo VEA Deposita in Comune e trasmette alla Regione la certificazione VEA, le schede di valutazione e la scheda tecnica del Protocollo VEA
Certificatore VEA	<ul style="list-style-type: none"> Compila le schede di valutazione e la scheda tecnica del Protocollo VEA Emette la certificazione VEA
Comune	<ul style="list-style-type: none"> Riceve e conserva la certificazione VEA
Regione	<ul style="list-style-type: none"> Coordina il processo

Attività	Descrizione	Attore del processo
Incarico al Certificatore VEA	Il soggetto pubblico e privato proprietario dell'edificio attribuisce ad un soggetto abilitato alla certificazione VEA l'incarico di compilare le schede di valutazione del Protocollo VEA e la scheda tecnica.	Proprietario dell'edificio
Emissione della certificazione VEA	Il certificatore VEA prende in carico la documentazione e compila le schede di valutazione del Protocollo VEA e la scheda tecnica, utilizzando l'apposito strumento informatico, riferendosi all'edificio come costruito. Effettua almeno una visita ispettiva dell'edificio. Emette la certificazione VEA dell'edificio.	Certificatore VEA
Entro 15 giorni dall'atto di compravendita o locazione	Il soggetto pubblico e privato proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deposita presso il Comune e trasmette alla Regione la certificazione VEA.	Proprietario dell'edificio
Inserimento nel Registro dei Certificati nel catasto energetico-ambientale della Regione	I dati della certificazione VEA sono inseriti nel catasto energetico-ambientale che sarà consultabile sul sito web della Regione.	Regione FVG

09_SO21_1_DPR_274_4_ALL3



ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITA' ENERGETICO-AMBIENTALE

Data di emissione:

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Numero di protocollo pratica:

AA - A.1 - 00000000 - 10

EDIFICIO

Comune/Provincia		Indirizzo	
Riferimenti catastali		Proprietario	
Tipologia edilizia		Tipologia costruttiva	
Anno di costruzione		Numero di appartamenti	
Superficie utile (mq)		Volume lordo riscaldato V (mc)	
Superficie disperdente S (mq)		Rapporto S/V	
Zona climatica		Destinazione d'uso	

IMPIANTI

Riscaldamento			
Tipologia		Combustibile	
Acqua calda sanitaria			
Tipologia		Combustibile	
Raffrescamento			
Tipologia		Combustibile	
Fonti rinnovabili			
Tipologia			

CLASSIFICAZIONE VEA

	<p>Fabbisogno di energia primaria</p> <p>Limite di legge</p>		
--	--	--	--

Area 1 Valutazione energetica		Area 2 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	
Area 3 Materiali da costruzione		Area 4 Risparmio idrico e permeabilità dei suoli	
Area 5 Qualità esterna e interna		Area 6 Qualità esterna e interna (altre considerazioni)	

DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI (kWh/mq o kWh/mc)

Indice energia primaria (EPI)		Indice energia primaria limite di legge	
Indice involucro riscaldamento (EPI, inv)		Indice involucro raffrescamento (EPE, inv)	
Rendimento medio stagionale imp.		Indice energia primaria (EPacs)	
Contributo fonti rinnovabili risc.		Contributo fonti rinnovabili acs	

EMISSIONI DI GAS EFFETTO SERRA (energia primaria invernale)



POSSIBILI INTERVENTI MIGLIORATIVI

	Prestazione energetica raggiungibile	Classe VEA raggiungibile
Interventi sull'involucro		
Interventi sugli impianti		
Energie rinnovabili		
Altri interventi		

CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE EDIFICIO

--

SOGGETTO CERTIFICATORE

Nome Cognome /denominazione	
Numero di accreditamento	
Indirizzo	
Città/Provincia	
Telefono	
E-mail	
Titolo	
Ordine/Collegio di appartenenza	
Dichiarazione di indipendenza	Ai sensi degli artt. 359 e 481 del C.P. dichiaro l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione, costruzione, esercizio e amministrazione dell'edificio e degli impianti ad esso asserviti o con i produttori di materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.
Sopralluoghi in cantiere effettuati	
Metodo di calcolo utilizzato	
Software utilizzato	

Timbro e firma certificatore _____

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO




REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Certificato numero:
AA - A.1. - 00000000 - 10

CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITA' ENERGETICO - AMBIENTALE



EMISSIONI DI GAS EFFETTO SERRA (energia primaria invernale)



VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO